

Tabella 54 - Situazione patrimoniale gestioni ex Inpdap.

(dati in milioni)

Casse e gestioni ex INPDAP	Situazione patrimoniale al 1.1.2016	Movimento economico dell'anno	Situazione patrimoniale al 31.12.2016
ENPAS	5.204	1.045	6.249
INADEL	6.718	450	7.167
ENPDEP	59	6	66
CPDEL	- 47.147	- 8.083	- 55.230
CPI	16	- 82	- 65
CPUG	121	- 10	111
CPS	19.637	- 773	18.864
CTPS	807	0	807
CREDITO	8.708	242	8.950
Ex ENAM	137	24	161
Totale	- 5.740	- 7.181	- 12.921

Fonte: Inps – rendiconto 2016

10.11 La Gestione speciale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è articolata in tre contabilità separate:

- Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che registra 142.500 assicurati, eroga 55.710 pensioni per un importo medio di 15.844 euro;
- Fondo pensioni sportivi professionisti, che con 4.800 assicurati, eroga 2.294 pensioni per un importo medio di 24.488 euro;
- Fondo assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti e autori drammatici.

Nel 2016 si assiste a un notevole miglioramento dell'utile di esercizio (0,128 md nel 2015, e 0,489 md nel 2016), grazie all'azzeramento dell'accantonamento al Fondo svalutazione crediti.

I proventi da contributi propri ammontano a 1,139 md (1,254 md nel 2015) di cui 1,032 md riferibili ai lavoratori dello spettacolo e 0,108 md al settore degli sportivi professionisti, mentre gli “altri ricavi”, pari a 29 ml sono ascrivibili quasi esclusivamente ai trasferimenti dalla Gias per circa 24 ml (21 nel 2015).

Nell'aggregato “costo della produzione” (0,923 md), la spesa per prestazioni istituzionali è di 0,877 md (ripartiti in 0,82 md per lo spettacolo e 56 ml per i professionisti).

I proventi e gli oneri finanziari sono costituiti principalmente dagli interessi attivi per anticipazioni alle gestioni deficitarie per 7 ml (17 nel 2015), mentre i ricavi da investimenti patrimoniali proseguono un *trend* in flessione (da 2,1 a 1,8 ml). La gestione straordinaria è invece caratterizzata dal contributo positivo dato dall'eccedenza del fondo svalutazione crediti contributivi, pari a 0,211 md.

L'assetto patrimoniale si presenta privo di criticità, in virtù di un patrimonio netto di 4,559 md con un attivo di 4,623 md e un indebitamento di soli 47 ml.

Le immobilizzazioni finanziarie - dopo le riduzioni registrate nel biennio 2013/2014 - si attestano su 0,407 md di cui 0,262 md costituite da fondi immobiliari; l'attivo circolante pari a 4,067 md, si giova degli effetti positivi del forte ridimensionamento del Fondo di svalutazione dei crediti contributivi (-0,211 md) per un valore residuo dei crediti positivo per 0,145 md.

Sul fronte del passivo, sono iscritti debiti per 47 ml, di cui 26 per sottoscrizioni di partecipazioni ed acquisto valori mobiliari e 18 per debiti diversi.

La gestione caratteristica rileva un margine contributi propri/prestazioni che peggiora (0,398 md nel 2015 e 0,27 nel 2016), con la Gestione lavoratori dello spettacolo che da sola chiude con un saldo di 0,262 md.

Dalla disamina dei dati, si rileva come la gestione, nonostante una debolezza sul versante delle entrate contributive, continui ad apparire solida ed equilibrata e concorra agli apporti verso le gestioni deficitarie dell'Istituto.

Si rileva, inoltre, come afferiscono alla Gestione spese per prestazioni istituzionali per un importo di 86 ml direttamente a carico della Gias, di cui 73 ml per quota parte di ciascuna mensilità erogata ex art. 37, c. 3, lett. c), della l. n.88/89.

10.12 Il Fondo di previdenza per il Clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, anche nel 2016 conferma il miglioramento dei margini economici, di circa 7 ml (da -62 ml del 2015 a -55 ml) riconducibile, soprattutto, come nell'esercizio precedente, alla riduzione dell'onere finanziario per interessi passivi maturati sul debito corrente con le gestioni dell'Inps.

Le entrate contributive accertate continuano a ridursi (da 32 ml del 2015 a 31 ml), in parallelo con i costi delle prestazioni erogate, che passano dai 102 ml del 2015, ai 100 ml nel 2016, per effetto del decremento del numero dei trattamenti pensionistici (da 13.499 a 13.152).

La situazione patrimoniale registra una perdita a patrimonio netto di 2,274 md, a fronte della quale l'attivo non raggiunge i 35 ml, di cui 29 ml di crediti contributivi netti.

E' da rilevare come la fissazione a sessantotto anni dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia continua ad avere effetti sul numero di prestazioni, confermato dal miglioramento del rapporto pensioni/iscritti (0,75 nel 2015, 0,73 nel 2016). Per contro l'esiguità delle entrate, peggiora il rapporto tra prestazioni/contributi (3,12 nel biennio 2013 e 2014, 3,19 nel 2015, 3,23 nel 2016).

E', infine da rilevare, come afferiscono alla Gestione spese per prestazioni istituzionali per un importo di 9 ml (10 nel 2015) direttamente a carico della Gias, di cui 7 ml per quota parte delle prestazioni pensionistiche, ex art. 21, l. n. 903/1973.

10.13 L'art. 1, c. 749, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto l'istituzione di due gestioni alimentate tramite le quote di Tfr che differiscono circa le modalità di conferimento del trattamento di fine rapporto: Fondinps e il Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del c.c., denominato "Fondo di Tesoreria".

Quest'ultimo fondo è gestito dall'Istituto per conto dello Stato ed è alimentato mensilmente attraverso un conto di Tesoreria in cui confluiscono i versamenti di quote di Tfr - maturate e non destinate ad altra forma di pensione complementare - effettuati dai datori di lavoro privati con più di 50 addetti.

La gestione, per la conformazione conferitale dalla legge, non espone margini economico-patrimoniali. Il conto economico risulta caratterizzato da 6 md di entrate da contributi, in aumento di 0,2 md sul 2015, e da prestazioni che rimangono sostanzialmente stabili su un importo di 3,488 md, in aumento la posta contabile dei trasferimenti passivi allo Stato, da 1,87 md del 2015 a 2,45 md. In tale contesto, il flusso totale dei trasferimenti passivi, dalla data di costituzione del fondo sino al 2016, è di 32,917 md.

L'assetto patrimoniale rileva, nell'attivo, un credito verso l'Inps di 0,975 md (1,001 md nel 2015) e verso i datori di lavoro e gli iscritti di 1,155 md al lordo del fondo svalutazione (0,662 md), mentre il passivo evidenzia un fondo di accantonamento per le somme di pertinenza del fondo Tfr da utilizzare negli esercizi successivi per 1,94 md.

Il Fondo di previdenza complementare, originato dalla legge finanziaria 2007, denominato "Fondinps" è caratterizzato dalla separatezza e dall'autonomia patrimoniale oltre che regolamentare ed amministrativa.

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Covip ed è disciplinato da specifiche norme primarie e da un regolamento ministeriale.

Ad esso aderiscono in via residuale i lavoratori di aziende con meno di 50 dipendenti - sprovvisti di una forma di previdenza complementare - che non hanno espresso la volontà di scelta per la destinazione del Tfr.

Il fondo essendo privo di una propria struttura organizzativa, ricorre a società esterne o si avvale di soggetti *in house* previa stipula di apposite convenzioni o contratti.

Come già detto in altra parte della relazione, alla società Italia Previdenza Sispi - partecipata al cento per cento dall'Inps - sono affidate le attività di gestione del sistema informativo ed amministrativo delle posizioni degli iscritti, mentre Previnet spa è incaricata del servizio amministrativo per la gestione dei titoli e l'invio dei modelli fiscali. L'Inps provvede alla riscossione dei contributi; la Mangusta Risk Italia svolge la funzione di *advisor* per il monitoraggio della gestione finanziaria ed infine la Unipol Sai si occupa della gestione delle risorse finanziarie.

Alla descritta rete di relazioni si aggiungono i rapporti con la Società Generale Securities Services quale banca depositaria e con uno studio legale cui è stato conferito - dal 1° dicembre 2015 - l'incarico di controllo interno.

In applicazione, infine, della normativa specifica in materia di fondi, considerata prevalente sulle disposizioni generali che prevedono la revisione legale in capo al collegio sindacale, il relativo compito è stato affidato per un triennio ad una società specializzata.

Questa pluralità di soggetti interessati, oltre a rendere difficile il coordinamento delle attività, comporta ricadute in termini finanziari incidendo sulla redditività delle prestazioni del fondo.

Quanto agli iscritti, continua a registrarsi un'esigua platea di riferimento pari a solo 37.313 unità, in modesta crescita rispetto al 2015, mentre gli attivi risultano 5.943, contro i 31.370 inerti o silenti. Il 43,19 per cento (pari a 16.116 unità) del totale degli iscritti ha una posizione individuale non superiore a 100 euro.

Il conto economico chiude in positivo, poco al di sotto di 5 ml, con un patrimonio netto ("attivo netto destinato alle prestazioni") pari a 75 ml (70 ml nel 2015).

In tale contesto si assiste ad un miglioramento del saldo della gestione previdenziale che passa da 3,6 ml a 4,1, per effetto della diminuzione dei trasferimenti e riscatti (-0,4 ml) nonché delle anticipazioni (-0,1 ml). Si interrompe il *trend* negativo degli oneri di gestione che diminuiscono di 0,2 ml grazie a minori commissioni erogate a favore di Unipol Sai Assicurazioni spa.

La "gestione finanziaria indiretta" di Fondinps espone in conto economico un risultato peggiore di quello del 2015 di circa 1 ml. Il rendimento della gestione finanziaria registra - a fronte di un rendimento del Tfr per l'anno 2016 dell'1,66 per cento - un risultato inferiore, pari allo 0,98 per cento in termini assoluti.

Quanto al rendimento maturato dall'inizio della gestione, esso è per Fondinps del 16,46 per cento, inferiore a quello del Tfr pari al 18,34 per cento.

Al peggioramento della gestione finanziaria, si uniscono perduranti difficoltà di riscossione (si rilevano 263 aziende morose per un monte contributi di 2,5 ml) e di riconciliazione dei contributi

per un importo consistente. Circa 2,7 ml di poste di contributi acquisiti non risultano, infatti, ancora attribuiti ai singoli iscritti venendo imputati ad una “unica testa virtuale”.

I profili di criticità che continuano a contraddistinguere Fondinps - sempre attentamente monitorati dal Collegio dei sindaci e segnalati anche ai Ministeri vigilanti - hanno trovato ulteriore evidenza in un accertamento ispettivo effettuato nel corso del 2016 dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), con una richiesta al fondo in parola di specifici interventi volti a garantire un livello di funzionalità operativo adeguato ad assicurare che la gestione dello stesso avvenga nell’interesse degli aderenti.

E’ da aggiungere come la stessa Covip, nel prendere contezza di problematiche di carattere strutturale, abbia rivolto espresso invito ai Ministeri competenti a valutare l’adozione di un provvedimento normativo volto alla soppressione di Fondinps⁸⁵. E’ da dire, al riguardo, come la posizione assunta dalla Covip rafforzi ulteriormente le considerazioni formulate dalla Corte dei conti nelle relazioni al Parlamento relative ai trascorsi esercizi, nelle quali si poneva in evidenza l’ipotesi di una cessazione del fondo in parola. Da ultimo, va posto in evidenza come la legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, c. 173) abbia disposto la soppressione di Fondinps, a far data dall’adozione del decreto del Ministro del lavoro di individuazione del Fondo pensione cui far affluire le quote di tfr finora trasferite a Fondinps.

10.14 L’anno 2016 è stato contraddistinto dalla prosecuzione del processo di revisione e consolidamento della normativa in materia di ammortizzatori sociali, nell’ottica di estendere la platea dei destinatari di interventi di tutela a sostegno del reddito e consentire, altresì, ai lavoratori beneficiari l’accompagnamento fino alla maturazione del diritto a pensione, tramite procedure di esodo; misure cui si aggiunge la previsione della facoltà del ricorso alla c.d. Ape di mercato.

In questo contesto oltre alla disciplina del d.lgs. n. 148/2015, integrativa e attuativa di quanto previsto in materia dei Fondi di solidarietà bilaterali dall’art. 3, della l. n. 92/2012, meritano attenzione le disposizioni regolamentari contenute nei decreti istitutivi e di adeguamento dei fondi, delle cui linee di indirizzo si dirà nel prosieguo.

⁸⁵ In questo senso, Covip, *Relazione anno 2016*.

È da sottolineare come, anche, nel corso dell'esercizio finanziario in riferimento, l'Istituto abbia avviato le attività di recupero della contribuzione ordinaria di finanziamento dovuta dai quattro fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 26 del citato d.lgs. n. 148/2015⁸⁶.

Quanto agli interventi di regolazione del contesto normativo di riferimento con decreto interministeriale 18 maggio 2017 n. 99296, è stata disposta la modifica e l'integrazione del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Contestualmente, con decreto n. 99295 del 17 maggio 2017, è stato modificato il decreto 8 giugno 2015, n. 90401 relativo all'istituzione del fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare.

Nel settembre 2017, con apposita circolare⁸⁷, l'Istituto ha fornito indicazioni in merito ai criteri sulla base dei quali sono autorizzate le istanze di accesso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al d.m. n. 94033/2016.

Con successiva circolare⁸⁸ sono state disciplinate, in conformità con le indicazioni rese dal ministero vigilante, le prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico di cui al decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015. È da evidenziare come questo fondo eroghi prestazioni in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofilferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità. L'esame delle domande di accesso alle prestazioni integrative viene svolto successivamente all'esame delle domande di assegno ordinario e, nei confronti delle prestazioni integrative, non opera il c.d. tetto aziendale, che prevede che le prestazioni siano erogate in misura proporzionale alla contribuzione dovuta dal singolo datore di lavoro.

Per quanto afferisce al fondo delle province autonome si rileva che - in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 del d.lgs. n. 148/2015 - è prevista la possibilità di istituire, con il sostegno della provincia, un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale per le province autonome di Trento e Bolzano.

⁸⁶ Si tratta del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015); Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare (decreto n.90401 dell'8 giugno 2015); Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (decreto n. 95440 del 18 aprile 2016); Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (decreto n. 96077 dell'1 giugno 2016).

⁸⁷ Circolare Inps 15 settembre 2017, n. 130.

⁸⁸ Circolare Inps 21 ottobre 2017, n. 160.

In attuazione di questa disposizione sono stati istituiti - previ accordi tra le parti sociali⁸⁹- due distinti e autonomi fondi. Il primo, denominato “Fondo di solidarietà del Trentino”, il secondo denominato “Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”.

Entrambi i fondi assicurano una tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria e straordinaria al personale dei datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015. È richiesto - quale ulteriore requisito per l'accesso alle prestazioni - che le aziende richiedenti l'intervento occupino almeno il settantacinque per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Bolzano-Alto Adige.

In linea generale vale, inoltre, ribadire, come il d.lgs. n. 148/2015 abbia disposto l'adeguamento alle nuove disposizioni dei fondi costituiti a norma della legge “Fornero” entro il 31 dicembre 2015. Le prestazioni a carico dei fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi consistono, in via principale, nella corresponsione di un assegno ordinario nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

In mancanza del cennato adeguamento, i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti è previsto che confluiscono nel Fondo di integrazione salariale (Fis). Come già rilevato nel referto per l'anno 2015, è da sottolineare il rilievo che assume l'istituzione (Fis), riguardo a tutti i datori di lavoro - non solo gli esercenti attività imprenditoriale - che occupino sempre mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di solidarietà o un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo.

⁸⁹ Accordi recepiti, per riguarda la Provincia di Trento, con decreto ministeriale n. 96077 del 1° giugno 2016, e per quanto riguarda la Provincia di Bolzano con n. 98187 del 20 dicembre 2016.

Questa prestazione può anche essere assicurata dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per il periodo massimo stabilito dal decreto. Per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, i fondi provvedono a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

Per quanto afferisce alle modalità di finanziamento, è disposta la revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria prevedendo, per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi, una aliquota non inferiore allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale e per il Fis allo 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque sino a quindici dipendenti.

Quanto alla gestione dei fondi essa è demandata ad un Comitato amministratore, composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative e da due funzionari in rappresentanza dei Ministeri vigilanti, a tutela della corretta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto in parola. In merito, si rileva che nonostante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto istitutivo, non risulta ancora nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016).

Tutti gli interventi a carico dei fondi di solidarietà sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite, non potendo gli stessi erogare prestazioni in carenza di disponibilità, come peraltro previsto dalle disposizioni di cui all'art. 35, c. 2, del d.lgs. n. 148/2015. L'Istituto nel settembre del 2017, con specifico messaggio, ha fornito indicazioni in merito al c.d. "tetto aziendale" utile ai fini dell'erogazione della misura delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dai fondi di solidarietà⁹⁰. Il citato messaggio fornisce anche indicazioni in merito al computo del "tetto aziendale" al verificarsi di specifiche operazioni societarie. In particolare, la contribuzione dovuta dall'azienda cedente - per i lavoratori transitati nell'azienda istante (che chiede, cioè, l'intervento) - è computata ai fini del tetto esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l'azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell'azienda cedente. Solo nelle ipotesi, infatti, di operazioni societarie nelle quali l'azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una

⁹⁰ Il meccanismo del c.d. "tetto aziendale" – disciplinato nei regolamenti dei singoli fondi al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse – consente a ciascun datore di lavoro di accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in ciascun periodo temporale.

sola azienda già esistente o nuova, nel computo del tetto aziendale si tiene conto sia della contribuzione dovuta dall'azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all'esito delle operazioni societarie.

Nel corso del 2017, infine, è stato avviato il recupero della contribuzione addizionale di finanziamento dovuta dai datori di lavoro che accedono alle prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, attraverso l'estensione delle funzionalità già in uso per le richieste del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall'Istituto per cassa integrazione⁹¹. La misura della contribuzione addizionale è individuata dai decreti istitutivi dei fondi di solidarietà che recepiscono la volontà delle parti sindacali, pur non potendo essere inferiore all'1,5 per cento delle retribuzioni perse, cioè della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

E', poi, da sottolineare l'estensione della c.d. Ape di mercato (ex art. 1, c. 172, l. n. 232/2016) ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - oltre che ai datori di lavoro del settore privato del richiedente e agli enti bilaterali - con la possibilità (previo accordo individuale con il lavoratore) di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'Inps in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'Ape, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'aliquota ordinaria.

L'Ape c.d. di mercato si aggiunge, in definitiva, alle previsioni normative che disciplinano, ai sensi dell'art. 26, c. 9, lett. b), del d.lgs. n. 148/2015, gli assegni straordinari erogati (questi ultimi) dai fondi di solidarietà, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ovvero nei diversi termini stabiliti da specifiche discipline.

10.15 Il Fondo previdenziale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea è una delle gestioni, pur di minori dimensioni, che presenta profili di problematicità già oggetto di attenzione nei precedenti referti, con uno squilibrio gestionale, risultanza del divario tra contributi e prestazioni.

Nel corso dell'esercizio con d.m. 1° aprile 2016 è stato ricostituito il Comitato di vigilanza del fondo, successivamente integrato con d.m. 19 luglio 2016.

⁹¹ In tal senso, l'art. 33, del d.lgs. n. 148/2015 dispone l'obbligo datoriale di versamento ai fondi di solidarietà di un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nei casi in cui siano previste prestazioni a sostegno del reddito consistenti nell'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà.

I risultati economici continuano il *trend* negativo, (dai -132 ml del 2015 ai -155 ml del 2016), ascrivibile in prevalenza ai minori trasferimenti da parte della Gias (-19 ml) e alla voce prestazioni indebite (-19 ml).

Nel complesso le entrate contributive superano di poco gli 87 ml, mentre le prestazioni raggiungono un valore di 306 ml (con un rapporto tra i due valori di 0,26).

Il patrimonio netto si attesta nel 2016, su -0,749 md (-594 nel 2015), con un'esposizione debitoria verso le altre gestioni di 0,791 md. L'attivo è caratterizzato da un saldo contabile per crediti contributivi di soli 16 ml (26 nel 2015), iscritti al netto di un fondo di svalutazione che raggiunge i 31 ml.

Quanto alla gestione caratteristica, il margine contributi propri/prestazioni - al netto dei trasferimenti a carichi della Gias per interventi di natura assistenziale - peggiora, passando dai -0,21 md del 2015 ai -0,218 md del 2016.

All'andamento economico ha contribuito parzialmente anche il leggero aumento del numero delle pensioni (pari a +133), con conseguente peggioramento del rapporto prestazioni/contributi, che passa da 3,67 a 3,77, mentre l'aumento degli iscritti migliora il rapporto pensioni/iscritti che passa da 0,67 a 0,63.

In definitiva, la ripresa del numero dei contribuenti (+762 unità), indice della stabilizzazione occupazionale di un settore caratterizzato da forti spinte concorrenziali, non risulta sufficiente al fine di modificare la prospettiva di tenuta del fondo a causa del limitato potenziale contributivo.

Ne deriva la necessità di interventi correttivi o in alternativa - come già prospettato nei precedenti referti - di una soluzione definitiva, quale l'iscrizione del fondo in parola tra le evidenze contabili separate del Fpld.

10.16 Il Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, è stato oggetto nelle precedenti relazioni, di particolare attenzione per la peculiare forma di finanziamento derivante in massima parte da un'imposta di scopo gravante sulla generalità dei passeggeri.

Il Fondo è finanziato, infatti, tramite una contribuzione pari allo 0,5 per cento da calcolare sulle retribuzioni dei lavoratori in forza presso i datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo e da una contribuzione del sistema aeroportuale da convenirsi tra gli operatori del settore.

La quota prevalente di finanziamento è, comunque, rappresentata dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilita in tre euro dall'art. 6-quater del d.l. 31

gennaio 2005, n. 7/2005, come modificato dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134, sui biglietti aerei emessi in Italia.

Il finanziamento in parola sarebbe dovuto cessare al 31 dicembre 2015 per effetto dell'art. 2, c. 47, della l. n. 92/2012 che aveva mutato la destinazione dell'incremento a favore della Gias. Il termine iniziale del 31 dicembre 2015 è stato differito al 31 dicembre 2018 dall'art. 13, c. 21, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 e la copertura di tale disposizione è stata inizialmente assicurata con un ulteriore incremento dell'addizionale comunale - da destinare all'Inps - pari a 2,50 euro per il 2016 e attuata con il decreto interministeriale 29 ottobre 2015, n. 357.

Successivamente, con l'art. 1, c. 378, della legge di bilancio per il 2017 è stata prevista la soppressione dell'incremento disposto dal citato decreto interministeriale n. 357/2015.

Per compensare i mancati introiti derivanti dalla soppressione del gettito è stato disposto a carico del Fondo di solidarietà un versamento per il 2016 pari a 25 ml a favore dell'Inps da riversare alla Gias e l'aumento di 0,32 euro per biglietto emesso - a partire dal 1 gennaio 2019 - a beneficio del fondo di solidarietà⁹². Ad oggi, pertanto, il Fondo di solidarietà continua ad essere finanziato attraverso l'incremento di tre euro disposto con l'art. 6-quater del d.l. 18 febbraio 2015, n. 7.

Con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo n. 148/2015.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni: *i)* prestazioni integrative della misura delle prestazioni a sostegno del reddito, con durata massima pari a quella dell'ammortizzatore sociale di riferimento per ciascun lavoratore beneficiario. ; *ii)* prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell'indennità di mobilità o di Aspi/Naspi, limitatamente alle prestazioni di mobilità o Aspi/Naspi richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016; *iii)* assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; *iv)* finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Nel corso del 2016 il fondo è stato interessato da una serie di disposizioni innovative adottate dal Comitato amministratore, in conformità alle indicazioni ministeriali, ovvero direttamente dal Ministero del lavoro.

⁹² In tal senso dispone l'art. 13 ter, c. 5, del d.l. 113/2016.

In particolare sono stati integrati i criteri di priorità nella definizione delle domande, nei casi di carenza di fondi e la durata delle prestazioni in rapporto alla prestazione di riferimento⁹³.

Quanto ai requisiti per il possesso della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali da parte delle aziende del settore, l'Istituto con apposita circolare, adottata in conformità alle indicazioni ministeriali⁹⁴, ha precisato come - a norma dell'art. 5, c. 7, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 - le aziende accedano alle prestazioni del Fondo solo se in possesso di un DURC regolare⁹⁵. Inoltre, è specificato che al fine di accedere alle prestazioni del Fondo, l'azienda dovrà avere integralmente corrisposto all'Inps i versamenti relativi all'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6 quater, c. 2, d.l. n. 7/2005 e s.m.i..

Nella medesima circolare viene previsto che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fosse destinatario di un provvedimento di reiezione della domanda a causa delle accertate irregolarità contributive, potrà procedere alla presentazione di una nuova domanda di accesso, solo previa regolarizzazione della propria posizione debitoria.

Quanto alla platea dei destinatari delle prestazioni integrative, il Ministero del lavoro ha precisato - sia con riguardo alla misura che quanto alla durata dell'indennità di mobilità ordinaria e di Aspi/Naspi - che le stesse possono essere riconosciute solamente ai lavoratori che siano stati licenziati nell'ambito di una procedura collettiva o per giustificato motivo oggettivo⁹⁶.

Per quanto attiene alla procedura di pagamento delle prestazioni erogate dal Fondo, assume rilievo la circostanza che essa risulti, oggi, uniforme all'applicativo utilizzato da Inps per la corresponsione della prestazione principale, così da scongiurare incongruenze nella corresponsione dei trattamenti in parola.

Il bilancio economico di fine esercizio 2016 del Fondo registra un importante miglioramento per 36 ml (dagli 85 del 2015 ai 121 ml del 2016), attribuibile al maggior differenziale di 37 ml, tra valore e costo della produzione, che compensa ampiamente i minori redditi e proventi patrimoniali per 1 ml e minori recuperi per prestazioni indebite per 2 ml.

In particolare, tra i componenti del valore della produzione, sia i contributi che gli altri ricavi, riferibili alla quota di addizionale, aumentano complessivamente di 3 ml, mentre tra i costi diminuiscono le prestazioni, per 60 ml, e si incrementano i trasferimenti passivi per 25 ml riferiti

⁹³ Delibera n. 100 del 22 novembre 2016 del Comitato amministratore del fondo, giuste le indicazioni del Ministero del lavoro (nota 8 novembre 2016, n. 21301).

⁹⁴ Circolare n. 97 del 1° giugno 2017 e nota del Ministero del lavoro del 20 aprile 2017, prot. n. 2738.

⁹⁵ Ad esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria. Per tutte le altre aziende, la regolarità contributiva viene verificata con le modalità previste dall'art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78.

⁹⁶ Nota n. 2738 del 20 aprile 2017.

unicamente al versamento nei confronti del Ministero dell'economia per oneri riferiti alla sospensione dell'incremento della addizionale sui diritti di imbarco per i periodi previsti dalla legge.

Il patrimonio mostra un saldo netto di 0,617 md (0,496 nel 2015) e, dal lato delle poste attive, crediti di conto corrente verso le altre gestioni per 0,609 md (0,49 nel 2015).

10.17 Nell'ambito dei fondi di solidarietà, rilievo assume il Fondo delle Ferrovie dello Stato, costituito al fine di erogare prestazioni al personale delle FS (holding e società del gruppo) per il sostegno agli interventi di ristrutturazione, ai sensi della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59 c. 6).

Le vicende relative alla costituzione ed alla natura giuridica del fondo, già esposte nelle relazioni relative ai precedenti esercizi, trovano ulteriore disciplina nel decreto interministeriale del 18 maggio 2017 n. 99296.

Con questo provvedimento viene confermato come il fondo, già trasferito nel 2011 presso l'Inps, non abbia personalità giuridica e ne costituisca una gestione. La nuova disciplina prevede che gli oneri di amministrazione siano determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.

Per quanto attiene alle prestazioni costituite dagli assegni straordinari, i relativi oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente per singola azienda.

Rispetto al precedente assetto, risulta variato l'ambito di applicazione del fondo, limitato alle sole società del gruppo FS, che operano nel settore del trasporto ferroviario. Viene, tuttavia, previsto che vi debbano aderire anche le società del gruppo delle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del previgente fondo di sostegno al reddito.

Resta da dire, quanto all'ambito della platea dei lavoratori destinatari delle prestazioni del fondo, come la nozione di partecipazione, tanto più indiretta, possa determinare profili di problematicità per l'Istituto nella verifica dei soggetti iscritti - tenuti pertanto al versamento della contribuzione - considerato che si tratta di informazioni non direttamente in possesso dell'Istituto.

Il nuovo decreto disciplina, inoltre, gli interventi a favore delle società del gruppo FS, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché in situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità previste dall'art. 26, del d.lgs. n. 148/2015, anche in un'ottica di ricambio generazionale.

E', infine, previsto che la copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche, di cui all'art. 9 del citato decreto interministeriale n. 99296/2017, siano finanziate con le risorse economiche risultanti dal bilancio di chiusura del preesistente fondo⁹⁷.

Il bilancio del 2016 espone un patrimonio netto di 7 ml, con un attivo patrimoniale rappresentato per la quasi totalità dal credito in conto corrente con l'Inps, pari a circa 144 ml e un passivo composto prioritariamente da fondi per rischi ed oneri, per 131 ml, di cui 124 afferenti al fondo di accantonamento di contributi dovuti dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato per il finanziamento di prestazioni solidaristiche straordinarie.

10.18 Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito venne istituito con decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158 per erogare in via ordinaria interventi formativi, finalizzati alla riconversione e riqualificazione del personale del settore e altre misure cosiddette emergenziali a favore dei lavoratori non aventi i requisiti per beneficiare degli assegni ordinari di sostegno al reddito. Con il decreto interministeriale del 28 luglio 2014, n. 83486, il fondo è stato adeguato alle disposizioni della l. n. 92 del 2012.

Tra le innovazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2016, si segnala la disposizione di cui al decreto interministeriale n. 97220/2016 che, per il biennio 2016-2017, ha aumentato a 7 anni la durata massima dell'assegno straordinario erogabile dal fondo di solidarietà, misura prorogata per il 2018 e 2019 dal decreto interministeriale n. 98998/2017⁹⁸.

Quest'ultimo decreto ha, altresì, previsto l'estensione delle citate disposizioni al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo⁹⁹.

Un ulteriore profilo è da sottolineare; l'art. 1, c. 235, della l. n. 232/2016 ha stabilito che per le imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione - rientranti nei settori destinatari dei fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per

⁹⁷ Art. 6, c., 4 del d.l. n. 99296/2017 che recita "A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, c. 1, lettera d), è dovuto dal fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate come risultanti dal bilancio di chiusura del fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della legge n. 183 del 2010". La disponibilità economica destinata a tali prestazioni, denominata «Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie», deve essere utilizzata entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della disponibilità economica.

⁹⁸ Decreto adottato in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, c. 243, della legge di bilancio per il 2017.

⁹⁹ Per entrambi i fondi, requisito per l'accesso all'assegno straordinario per la durata massima di 7 anni è, dunque, una risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga tra l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e il 30 novembre 2019.

aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione - il contributo straordinario a carico del datore di lavoro per l'assegno straordinario è ridotto (a domanda dello stesso datore di lavoro) di un importo pari all'85 per cento di quello equivalente all'indennità mensile di disoccupazione (Naspi) per i nuovi accessi all'assegno straordinario intervenuti nel 2017 e al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019. Quanto sopra, con riferimento - in entrambe le ipotesi - a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.

È da aggiungere come all'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario provveda la Gias.

In merito all'applicazione delle agevolazioni contributive in parola, il Ministero del lavoro - con la nota n. 2557/2017 - ha rappresentato come “la disposizione riguardi tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, all'interno di questi, le imprese o i gruppi di imprese che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione”. Ne sarebbe derivato - è da ritenere - che per il riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato dovessero essere presenti, congiuntamente, entrambi i predetti requisiti.

Al riguardo, l'Inps - nel farsi carico di un'interpretazione della norma in questione suggerita dal Comitato amministratore del fondo - ha posto in evidenza una lettura delle disposizioni orientata a ritenere il beneficio dell'agevolazione contributiva applicabile a tutte le aziende nel settore bancario interessate da processi di ristrutturazione o fusione, ancorché non destinatarie di specifici interventi normativi sulla patrimonializzazione. Ciò, anche, nella considerazione che da una diversa lettura interpretativa sarebbe conseguita una platea di destinatari ben inferiore al limite dei 25.000 unità previsto dalla norma¹⁰⁰.

In riscontro a tale assunto, il Ministero del lavoro “alla luce dei nuovi elementi di valutazione forniti” ha ritenuto “di poter aderire all'interpretazione non strettamente letterale dell'art. 1, c. 235”, proposta dall'Istituto¹⁰¹.

Il fondo chiude l'esercizio 2016 con un disavanzo a conto economico di 11 ml, in netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente (-10 ml), per l'effetto congiunto della diminuzione

¹⁰⁰ Diversamente - giusto quanto rappresentato dall'Istituto - il precetto normativo avrebbe riguardato non l'intero settore bancario ma - allo stato - unicamente Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara, Banca Marche e le sole Banche Popolari potenzialmente interessate da analoghi provvedimenti legislativi intesi ad aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione.

¹⁰¹ Ministero del lavoro nota n. 3251 in data 12 maggio 2017.

del gettito contributivo per 90 ml e dell'aumento delle prestazioni istituzionali per 69 ml. Il patrimonio netto si attesta su 96 ml.

10.19 A decorrere dal 1° gennaio 2016 il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale (Fis), in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 148/2015.

Con circolare n. 130/2017 l'Istituto ha fornito indicazioni in merito ai criteri sulla base dei quali vengono autorizzate le istanze di accesso alle prestazioni del Fis relative all'assegno di solidarietà e all'assegno ordinario.

L'assegno di solidarietà è una prestazione garantita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulino con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui al citato art. 24 della l. n. 223/1991 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. L'assegno ordinario, per parte sua, è una prestazione ulteriore del Fis a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro¹⁰².

Il fondo è finanziato dai seguenti contributi: a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, da un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, da un contributo ordinario dello 0,45 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

L'art. 29, c. 8, del d.lgs. n. 148/2015, dispone, inoltre, che qualora siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del quattro per cento di quest'ultima.

¹⁰² La circolare n. 130/2017 fornisce indicazioni in merito alle causali delle prestazioni citate, all'informazione e consultazione sindacale, alla compatibilità dell'assegno con altre prestazioni, con attività lavorativa, con assegno al nucleo familiare e TFR, oltre a precisarne gli effetti su istituti contrattuali quali ferie, festività infrasettimanali, indennità sostitutiva.